

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VIABILITA' 3**

N.76-7286/2016

**Strada Provinciale n. 723 di "Rivara".
Sospensione della circolazione
al Km. 12+000**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Lungo la S.P. n. 723 di "Rivara" è presente al Km. 12+000 un ponticello ad arco in muratura di mattoni;
- In data 17 marzo 2016 al km. 12+000 della S.P. n. 723 di "Rivara" è avvenuto il crollo parziale della volta dell'attraversamento;
- Il crollo sopra indicato ha interessato il rilevato stradale e la scarpata sinistra della strada provinciale creando una profonda voragine;
- Al fine di ovviare a quanto su esposto, si è reso necessario predisporre un pronto intervento finalizzato al ripristino completo dell'attraversamento, del rilevato stradale e della pavimentazione;
- I lavori sono stati affidati alla Ditta S.C.Edil di Pagliero Renzo s.a.s. con sede in Castellamonte, Fraz. Spineto 185;
- La limitata sezione stradale non permette di operare in sicurezza in presenza di traffico;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, alla sospensione della circolazione sulla S.P. 723 di "Rivara" al Km. 12+000 dalle ore 13,30 del giorno 23 marzo 2016 sino alle ore 24,00 del giorno 25 marzo 2016.

Visto l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 4 marzo 2013, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle

procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il responsabile di zona geom. Giuseppe VACCARONO;

Visto l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

Visto l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obbiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

Per quanto sopra premesso la sospensione della circolazione a tutti gli utenti al Km. 12+000 della S.P. n. 723 di “Rivara” dalle ore 13,30 del giorno 23 marzo 2016 sino alle ore 24,00 del giorno 25 marzo 2016. e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

- L'impresa esecutrice : S.C.Edil di Pagliero Renzo s.a.s. con sede in Castellamonte, Fraz. Spineto 185.

nell'ambito del cantiere oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 4 marzo 2013 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 4 marzo 2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 4 marzo 2013.

Il soggetti avanti indicati rimarranno responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito dei tratti ultimati potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché dei cartelli preventivi di informazione agli utenti mantenendo sollevato ed indenne il Servizio Viabilità 3 da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli

artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 22/03/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' 3

Dott. Ing. Matteo TIZZANI